VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI VALEVOLE PER IL QUADRIENNIO 2016/2019.

Il giorno 12/01/2017 nella sede di Confagricoltura Alessandria Via Trotti n. 122

TRA

- Confagricoltura Alessandria rappresentata su mandato dai signori Valter Parodi Direttore e Pio Rendina Responsabile Sindacale;
- Coldiretti di Alessandria rappresentata su mandato dai signori Leandro Grazioli Direttore e Marino Ravera Responsabile Sindacale;
- Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata su mandato dai signori Carlo Ricagni Direttore e Paolo Viarenghi Responsabile Sindacale.

E

- Flai Cgil di Alessandria, rappresentata dal Segretario Sig. Marco Malpassi;
- Fai Cisl AL-AT rappresentata dal Segretario Sig. Enzo Medicina;
- Uila Uil di Alessandria rappresentata dal Segretario sig. Tiziano Crocco assistito dal Sig. Renzo Melato;

Si è convenuto di:

- Rinnovare il Contratto di Lavoro per gli Operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Alessandria scaduto il 31/12/2015, per il quadriennio 2016/2019.
- Aggiornare ed integrare il testo del Contratto sia nella parte normativa sia nella parte relativa alla classificazione dei lavoratori nel rispetto delle declaratorie e dei minimi retributivi di area e sia per quanto riguarda la parte economica.

  Essenzialmente l'accordo per il rinnovo prevede quanto segue:

Relazioni Sindacali - Osservatorio Provinciale - Bilateralità e Welfare

Premesso che il Contratto di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Alessandria prevede già la piena attuazione in tema di bilateralità e sono già operativi:

1) L'ente bilaterale agricolo Alessandria (E.B.A.A.), che il 23/10/2014, (data della sua costituzione), ha incorporato l'ex S.I.M.I. (Servizio Integrativo Malattia Infortuni), in luogo delle sue due articolazioni:
   a) E.B.A.A. prestazioni, che provvede alle erogazioni agli operai agricoli e florovivaisti delle prestazioni integrative di malattia, infortunio, maternità, visite e prestazioni specialistiche, ecc…
   b) E.B.A.A. sicurezza, che si propone come scopo primario la promozione della prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e sicurezza per i lavoratori del comparto agricolo;
2) l'Accordo Quadro relativo alle voci detassabili della retribuzione per incentivare l'occupazione e la produzione, rinnovato e sottoscritto dalle parti in data 07/06/2016, depositato presso la D.T.L. il 20/06/2016 rep. N. 28 prot. 13076;
3) L'Avviso Comune di interpretazione autentica, sottoscritto il 06/11/2013 dalle parti, in adesione di quanto in precedenza sottoscritto a livello Nazionale dalle Confederazioni datoriali e sindacali, riguardante l'orario di lavoro e la retribuzione, con particolare riferimento all'art. 44 del C.C.N.L., che vale anche quale atto di autonomia collettiva territoriale, al fine della determinazione per gli operai assunti con rapporto a tempo determinato, della base imponibile contributiva.
4) l'Osservatorio Provinciale che si propone anch'esso come scopo primario il monitoraggio, la ricerca sulle dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e della movimentazione dei flussi migratori.

   Tuttavia le parti convengono di dare ulteriore impulso alle attività sopra evidenziate e dare piena attuazione ed operatività all'Osservatorio Provinciale attraverso puntuali incontri annualmente calendarizzati dei componenti o anche su richiesta di una singola parte.

Classificazione e mansioni

Le parti concordano di procedere ad una attenta analisi delle mansioni e dei relativi profili e quindi riordinare, ove necessario, l'esatto inquadramento degli operai all'interno di ciascuna area.

Concordano inoltre di integrare le aree e i profili professionali con le nuove figure e mansioni relative alle attività emergenti che, se pur lentamente, crescono nel settore agricolo della provincia.

Istituzione nuovo livello retributivo minimo di Area

A decorrere dal 1° gennaio 2017, in sostituzione delle tariffe per le operazioni di raccolta viene istituito un nuovo livello retributivo minimo di Area. Tale nuovo livello si colloca nella terza area.

In esso sono inquadrati gli operai specificatamente assunti per eseguire lavori generici e semplici che non richiedono particolari capacità e requisiti professionali quali: la vendemmia, la raccolta dei prodotti frutticoli, orticoli, orticoli industriali a pieno campo a ciclo ripetitivo e talune lavorazioni a queste connesse quali: trapianto, zappatura, legatura, raccolta tralci e rami post potatura.

La tariffa oraria lorda concordata per tale nuovo livello retributivo, con decorrenza dal 01/01/2017, è fissata in euro 6,79 (euro sei/79) comprensiva del terzo elemento e dell'indennità di contingenza, a cui va aggiunto il trattamento di fine rapporto (TFR).

Le parti concordano che tutte le aziende che assumono specificatamente manodopera inquadrata nel nuovo livello della terza area e adibita alle mansioni ivi previste, devono trasmettere copia della "**comunicazione obbligatoria assunzione**" (ex unilav) all'Osservatorio Provinciale del Lavoro previsto dal C.C.N.L. e C.P.L., che ha sede in Alessandria, Via Trotti 122 in Confagricoltura, al fine del loro monitoraggio per la corretta applicazione.

Appalti

Considerato che da parte delle aziende agricole è crescente il ricorso all'uso dell'appalto (per lo più a cooperative di lavoro), per esternalizzare talune lavorazioni e/o fasi lavorative, le parti concordano di integrare, quanto già puntualmente previsto nel contratto provinciale, con l'inserimento dell'impegno da parte dei soggetti sottoscrittori l'appalto, di inviare copia dello stesso, all'Osservatorio Provinciale del Lavoro previsto dal C.C.N.L. e C.P.L., che ha sede in Alessandria, Via Trotti 122 in Confagricoltura al fine del loro monitoraggio.

Servizi e Annessi

All'operaio che beneficia degli annessi al salario (abitazione), è data facoltà allo stesso e/o ai componenti della propria famiglia, di beneficiare degli stessi, per un ulteriore periodo dalla data di effettiva cessazione del rapporto, escluso il periodo di preavviso come in appresso indicato:

a) di quattro mesi in caso di licenziamento per giustificato motivo;
b) di sei mesi in caso di decesso.

Aumento del salario

Il salario contrattuale provinciale, in vigore al 31/12/2015 è incrementato con decorrenza 01/01/2017 del 2% (due per cento).

Tale incremento verrà corrisposto in una unica soluzione, in coincidenza del periodo di paga di gennaio 2017;

Verrà corrisposto altresì agli operai a tempo indeterminato e per tutte le qualifiche, "quale carenza contrattuale" relativa al periodo dal 01/01/2016 31/12/2016, un elemento economico di compensazione, forfettario una tantum, di euro 150,00 (centocinquanta/00), da versarsi in tre rate di pari importo e più precisamente:

a) euro 50,00 (cinquanta/00) in coincidenza del periodo di paga del mese di febbraio 2017;

b) euro 50,00 (cinquanta/00) in coincidenza del periodo di paga del mese di luglio 2017;

c) euro 50,00 (cinquanta/00) in coincidenza del periodo di paga del mese di dicembre 2017.

Agli operai a tempo determinato, tale somma una tantum, verrà rapportata sulla base delle effettive giornate lavorative prestate nell'anno 2016 e sarà corrisposta in un'unica soluzione in coincidenza della cessazione del rapporto di lavoro.

Incentivo annuo di produttività

A decorrere dall'anno 2017 si è convenuto di ridefinire il già previsto "premio di risultato", sia per gli operai OTI, sia per gli operai OTD che superano le 150 giornate di lavoro prestate nell'anno, corrispondendo un "incentivo annuo di produttività", in misura fissa, per tutte le qualifiche, di euro 180,00 (centottanta/00). Tale incentivo sarà versato in 2 rate, la prima di euro 90,00 (novanta/00) in coincidenza del periodo di paga di giugno la seconda di euro 90,00 (novanta/00) in coincidenza del periodo di paga di dicembre.

Sempre a decorrere dall'anno 2017 gli operai OTD, che prestano nell'anno un numero di giornate comprese tra 51 e 101, verrà corrisposto "l'incentivo annuo di produttività" come di seguito indicato:

- euro 100,00 (cento/00) al superamento di 51 giornate prestate nell'anno;
- ulteriori euro 50,00 (cinquanta/00) al superamento di 101 giornate prestate nell'anno.

Ambiente e sicurezza

Il datore di lavoro ha l'obbligo:

- di fornire a tutti i lavoratori i dispositivi di protezione individuali così come previsto dalle normative relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in relazione ai lavori svolti dal lavoratore, la cui consegna deve risultare da atto scritto firmato dal lavoratore;
- Dove ricorre l'obbligo, fare frequentare ai propri dipendenti i corsi per la sicurezza come di seguito indicati:

- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- Antincendio (rischio medio);
- Primo soccorso aziende fino a 5 dipendenti OTI;
- Primo soccorso aziende con più di 5 dipendenti OTI;
- Lavoratori (base + specialistica) aziende a rischio medio;
- Preposti (supplementari);
- Utilizzatori di trattori gommati e cingoli;
- Utilizzatori di piattaforme di lavoro mobili elevabili P.L.E.;
- Utilizzatori carrelli elevatori.

L'operaio è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi gli utensili e quanto affidatogli dal datore di lavoro.

Permessi

In aggiunta a quanto già previsto dal C.C.N.L. e dal C.P.L., all'Operaio assunto con rapporto di lavoro a Tempo Determinato, è concesso un permesso retribuito di un giorno, in caso di decesso di parenti di primo grado.

TFR

In deroga alle disposizioni di legge viene prevista la possibilità per l'Operaio con rapporto a Tempo Indeterminato che abbia maturato un anzianità di servizio non inferire a 10 (dieci) anni presso la stessa azienda, di chiedere all'azienda un anticipo del TFR maturato (fino ad un massimo del 70%), per l'estinzione di tutto o di parte di mutuo per l'acquisto della prima casa, a fronte di comprovata documentazione.

Banca delle ore

In applicazione dell'art. 42 del C.C.N.L. sottoscritto il 22/10/2014 le parti hanno ritenuto di istituire la "banca delle ore" per soddisfare le reciproche esigenze, dell'azienda e del lavoratore.

Aggiornamento Testo C.P.L

Le parti concordano di aggiornare il testo del contratto provinciale di lavoro, al fine di procedere alla stampa e alla distribuzione dello stesso.

Il sig. Pio Rendina, provvederà ad integrare e aggiornare i prospetti delle retribuzioni in vigore dal 1° gennaio 2017 in applicazione del presente accordo.

Distribuzione del testo del contratto

Le parti, ciascuna per quanto di competenza, si impegnano a consegnare ad ogni singolo operaio, indipendentemente dal tipo di rapporto instaurato, copia del Contratto Provinciale di Lavoro.

Letto, accettato e sottoscritto.

LE PARTI

Per Confagricoltura Alessandria

Valter Parodi

Pio Rendina

Per Coldiretti Alessandria

Leandro Grazioli

Marino Ravera

Per la Confederazione Italiana Agricoltori

Carlo Ricagni

Paolo Viarenghi

Per Flai – Cgil

Marco Malpassi

Per Fai – Cisl AL-AT

Enzo Medicina

Per Uila – Uil

Tiziano Crocco

Renzo Melato